



COMUNE DI SPELLO

PROVINCIA DI PERUGIA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30/03/2023

INDICE

Articolo 1	Oggetto del Regolamento	Pag. 3
Articolo 2	Istituzione e presupposto dell'imposta	Pag. 3
Articolo 3	Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari	Pag. 4
Articolo 4	Misura dell'imposta	Pag. 4
Articolo 5	Esenzioni	Pag. 5
Articolo 6	Versamento dell'imposta	Pag. 6
Articolo 7	Obblighi tributari	Pag. 6
Articolo 8	Controllo e accertamento dell'imposta	Pag. 7
Articolo 9	Sanzioni	Pag. 7
Articolo 10	Riscossione coattiva	Pag. 8
Articolo 11	Rimborsi	Pag. 8
Articolo 12	Controversie	Pag. 9
Articolo 13	Osservatorio permanente	Pag. 9
Articolo 14	Disposizioni transitorie e finali	Pag. 9

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997, disciplina l'istituzione - dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento - e l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14.03.2011 n.23, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e strutture ad esse assimilate, dal presente Regolamento o dalla Legge, situate nel territorio del Comune di Spello.
2. Nel regolamento sono stabiliti, fra l'altro, il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. In attuazione del disposto dell'art. 42, co. 2, lett. f), del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 4, co. 1, del D. lgs. 23/2001, il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'ordinamento dell'imposta di soggiorno, mentre la gradualità sarà stabilita dalla Giunta Comunale con idonei atti deliberativi, nel rispetto dei limiti di cui al successivo art. 4, co. 1, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative presenti nel territorio.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23, al fine di finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Spello, in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, valorizzazione e promozione del territorio e della sua offerta ricettiva, per manifestazioni ed eventi culturali, per manifestazioni ed eventi sportivi, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite dalle normative regionali e/o nazionali in materia di turismo, di attività agrituristiche, dal presente regolamento e/o dalla Legge in generale, ubicate nel territorio del Comune di Spello, fino ad un massimo di 3 pernottamenti consecutivi.
3. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive - ubicate nel territorio del Comune di Spello - alberghiere, all'aria aperta, extralberghiere, residenze d'epoca e locazioni turistiche, come definite dalla legislazione regionale e/o nazionale, per tali intendendosi, a soli fini esemplificativi e non esaustivi: alberghi, residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, villaggi albergo, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, case religiose di ospitalità, ostelli, country house, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (quali, ad esempio, bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017 n. 96, e locazione ad uso turistico.

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Spello, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2. Detto soggetto corrisponde l'imposta entro il termine del soggiorno al gestore della struttura ricettiva, il quale è tenuto a rilasciarne quietanza.
2. I *soggetti responsabili degli obblighi tributari* - d'ora in avanti denominati anche "*gestore/i della struttura ricettiva*" - sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2 del presente regolamento, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5-ter del D.L. 50/2017, convertito nella legge n.96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art.4 co. 5-bis del citato D.L. 50/2017.
3. Il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto ed integrale riversamento della stessa al Comune di Spello.
4. Il gestore della struttura ricettiva, quale agente contabile di fatto, è tenuto alla presentazione al Comune di Spello del conto della gestione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
5. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari ha il diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita per persona e per pernottamento fino ad un massimo di € 5,00/notte ed è graduata ai sensi dell'art. 4, co. 1, del D. lgs. 23/2011. Per tenere conto delle caratteristiche e dei servizi offerti e allo stesso tempo semplificare le attività di quantificazione, rendicontazione e controllo, la gradualità sarà stabilita in base alle tipologie delle strutture tenendo conto del criterio che gli esercizi alberghieri (art. 16, l. r. 8/2017) scontano un'imposta superiore rispetto alle altre tipologie.
2. L'imposta non si applica oltre il 3° giorno di soggiorno consecutivo.
3. Le misure dell'imposta sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi degli artt. 42 comma 2 lettera f) e 48 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., entro la misura massima stabilita dalla legge.
4. Esse sono graduate e commisurate con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definite dalla normativa turistica della Regione Umbria o dalla legislazione nazionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno, come articolati nella seguente tabella:

Strutture alberghiere
Strutture extralberghiere: <ul style="list-style-type: none"> • Affittacamere • Agriturismi • Alloggio turistico • Bed & breakfast • Case religiose di ospitalità • Case e appartamenti per vacanze • Country house • Fattorie didattiche • Altre strutture extralberghiere non ricomprese nelle altre categorie
Campeggi ed ostelli

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. i residenti nel comune di Spello ed i cittadini iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.);
 - b. i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età che soggiornano con i propri genitori o, comunque con un adulto e che non viaggiano quindi in gruppi scolastici e similari nell'ambito di gite didattiche e simili;
 - c. le persone con disabilità previa esibizione di apposita certificazione o autocertificazione resa in base alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni e l'eventuale accompagnatore;
 - d. pazienti in regime di day hospital presso strutture sanitarie ricadenti nel comprensorio della USL Umbria 2 nonché coloro che li assistono, fino ad un massimo di due accompagnatori, ovvero accompagnatori di degenti ricoverati presso le medesime strutture. L'esclusione è subordinata alla presentazione, al gestore, di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore o gli accompagnatori dovranno altresì dichiarare, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che "il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente";
 - e. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati delle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
 - f. gli eventuali ospiti di strutture ricettive in esse collocati con Ordinanze o altri Provvedimenti di Protezione Civile emanate a seguito di calamità naturali o per finalità di soccorso umanitario ed i volontari che prestano servizio in occasione di dette calamità o finalità di soccorso umanitario.

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciando apposita quietanza delle somme riscosse e provvedendo al versamento delle stesse al Comune di Spello.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari – di seguito per brevità "gestore" - effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Spello entro 16 (sedici) giorni dalla fine di ciascun trimestre solare e, quindi, entro il giorno 16 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, mediante:
 - a) modello F24;
 - b) bonifico bancario;
 - c) altre forme di versamento eventualmente attivate dall'Amministrazione Comunale o previste dalla normativa.
3. Il gestore di più strutture è tenuto ad effettuare i versamenti in maniera disgiunta per ciascuna di esse. Il mancato rispetto di questa disposizione comporta l'applicazione della corrispondente sanzione.

Articolo 7

Obblighi tributari

1. I gestori delle strutture ricettive elencati all'art. 3, co. 2, ubicati nel territorio comunale, sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta nonché di tutti quelli previsti nelle norme successive.
2. I gestori sono tenuti ad informare, anche in appositi spazi, i propri clienti ed intermediari dell'applicazione, dell'entità, delle esclusioni e delle sanzioni dell'imposta di soggiorno.
3. Nel caso in cui il cliente, quale soggetto passivo dell'imposta, rifiuti di effettuare il pagamento, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare l'apposito modello (MOD IS03) di rifiuto allo stesso e a trasmetterlo tempestivamente all'Amministrazione Comunale, anche ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria per inosservanza alle norme regolamentari comunali.
4. I gestori dichiarano – ai sensi del DPR 445/2000 - trimestralmente, al preposto ufficio comunale, entro il 16° giorno dalla fine di ciascun trimestre, il numero di coloro che hanno pernottato nel trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esentati in base al precedente art 5 (Esenzioni). Essi hanno altresì l'obbligo di dichiarare l'imposta dovuta al Comune in base alle riscossioni effettuate e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo e controllo della stessa.
5. La dichiarazione è effettuata mediante l'utilizzo di un portale gratuito messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
6. I soggetti responsabili degli obblighi tributari hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni ed i documenti rilasciati dal cliente per l'esenzione dell'imposta di soggiorno al fine

di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Spello.

7. I gestori della struttura ricettiva devono altresì presentare, entro il 30 gennaio successivo a ciascun anno di riferimento, all'Ufficio Tributi del Comune di Spello, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 267/2000, il Conto della Gestione - redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. n. 194/1996 (Mod.21) e successive modifiche. Il Conto della Gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno riscossa per l'anno di riferimento fosse pari a zero.

8. Il Conto della Gestione deve essere presentato esclusivamente in originale, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva, mediante consegna diretta o raccomandata o tramite PEC.

Articolo 8

Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art.7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune di Spello.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 1, co. 792 e seguenti della legge n. 160/2019.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, oltre a poter richiedere ai competenti uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili degli obblighi tributari, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- richiedere informazioni agli uffici pubblici preposti, nonché avvalersi di quanto disciplinato dal Decreto M.E.F. 11/11/2020.

Articolo 9

Sanzioni

1. Al soggetto passivo, di cui all'art. 3, co. 1, nonché ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta, di cui al precedente art. 7, si applicano le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472, n. 473.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dagli art. 9, 16 e 17 del Decreto

Legislativo n. 472 del 1997.

3. Nel caso di omessa o infedele dichiarazione trimestrale di cui all'art. 7, co. 4, nonché in caso d'inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio della Polizia locale, dello Sportello Unico delle attività produttive e/o della Guardia di Finanza, e di ogni altra fonte atta a dimostrare i dati relativi alle presenze turistiche.

4. Alla stessa sanzione di cui al precedente comma è soggetto anche il gestore della struttura che svolge di fatto attività ricettiva in assenza del titolo abilitativo previsto dalla legge regionale n. 8 del 10 luglio 2017. Ai fini dell'irrogazione della predetta sanzione, in caso di accertamento - da parte degli organi preposti al controllo - di esercizio dell'attività ricettiva in assenza di titolo, senza che sia stata verificata la data di inizio dell'attività, essa si presume in essere con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuto l'accertamento, salvo prova contraria.

5. Per la violazione all'obbligo di informazione, di mancata conservazione delle dichiarazioni e per la mancata o tardiva risposta ai questionari da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Restano ferme le responsabilità amministrative, contabili e penali dei gestori delle strutture ricettive, dei gestori delle piattaforme telematiche e degli esercenti attività di intermediazione immobiliare, che non adempiono agli obblighi di presentazione del conto giudiziale di gestione e di riversamento dei tributi riscossi.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente ai sensi dell'art. 1, co. 163, Legge 296/2006, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione secondo le modalità previste dal legislatore.

Articolo 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo eccedente può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

3. Nel caso in cui i versamenti in eccedenza, di cui al comma precedente, non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cui al comma 1. Non si procede al

rimborso dell'imposta per importi pari od inferiori ad Euro dieci.

Articolo 12

Controversie

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13

Osservatorio permanente

1. Trascorsi almeno due anni dall'applicazione del presente regolamento, la Giunta può deliberare la costituzione di un "Osservatorio permanente sul turismo" composto da rappresentanti dell'Amministrazione comunale e dalle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive con il compito di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive.

Articolo 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 13, co. 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario.